

**COLLEGIO DI MILANO - DECISIONE n. 4956/17 – PRES. LAPERTOSA - REL. BONGINI  
Mutuo – ristrutturazione immobile - blocco parziale della disponibilità – inadempimento  
- fattispecie. (cod. civ., art. 1813 ss.)**

**FATTO**

Il ricorrente ha rappresentato di avere ottenuto dall'intermediario convenuto un finanziamento di € 30.000,00 formalmente destinato a "ristrutturazione immobile", di avere precisato al direttore della filiale di riferimento che la somma gli occorreva per finalità diverse che includevano lavori su un immobile, e di avere ricevuto da questi assicurazione che la documentazione attestante la finalità di ristrutturazione era necessaria solo ai fini dell'erogazione.

Egli ha quindi lamentato che, invece, le somme erogate sono sempre state bloccate sul conto corrente in attesa di una "fattura di ristrutturazione", fattura che non è in grado di produrre in quanto non ha alcun immobile da ristrutturare. Alla data del ricorso la somma bloccata ammonta a circa € 9.000,00.

Parte ricorrente chiede pertanto: a) l'immediato «sblocco dei soldi»; b) l'indicazione dell'articolo del contratto di finanziamento che legittima l'intermediario a bloccare la disponibilità delle somme erogate e presenti sul conto.

L'intermediario resistente ha riferito di avere concesso al ricorrente un finanziamento chirografario per € 30.000,00 per far fronte a spese di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà nonché per estinguere dei finanziamenti/fidi in essere presso altro istituto di credito. In proposito ha rappresentato, fra l'altro:

- che al fine di ottenere il mutuo il cliente ha presentato i relativi preventivi di spesa;
- che la banca, valutando il reddito percepito dal cliente appena sufficiente a supportare il finanziamento richiesto, ha deliberato positivamente la pratica con l'intesa che tutti gli impegni finanziari in capo al cliente sarebbero stati estinti tramite lo stesso intermediario erogante, mediante parte delle somme mutate;
- che il giorno stesso della sottoscrizione del contratto (04/09/2015) l'intermediario ha erogato sul c/c intestato al cliente l'importo di € 29.752,38, importo dunque messo interamente a disposizione del cliente;
- che il cliente ha usufruito dell'importo mutuato, sino al mese di ottobre 2015, per l'importo di € 20.100,00 per far fronte all'estinzione dei residui debiti e al pagamento delle spese documentate inerenti lavori di ristrutturazione all'immobile di proprietà;
- che a far data dal 30/11/2015 la banca ha reso indisponibile al cliente il residuo importo di € 9.900,00 stante la mancata presentazione dell'ulteriore documentazione attestante le spese sostenute e da sostenere nel rispetto della finalità contrattualmente stabilita.

L'intermediario ha svolto alcune osservazioni con riferimento ad alcune doglianze contenute nel reclamo [e non riproposte nel ricorso]; ha infine osservato che l'intervenuta indisponibilità dell'importo residuo di € 9.900,00 deve ritenersi del tutto corretta e legittima, al fine di evitare che dette somme possano essere utilizzate dal cliente per finalità non in linea con quelle contrattualmente stabilite.

L'intermediario resistente chiede che il Collegio respinga il ricorso.

**DIRITTO**

Il ricorrente ha ottenuto dall'intermediario convenuto un mutuo chirografario di € 30.000,00 con destinazione formale "ristrutturazione immobile"; è pacifico fra le parti che la somma mutuata dovesse servire anche, in parte, per ripianare esposizioni nei confronti di altri soggetti (cfr. narrativa delle parti, concorde sul punto).

Nella stessa data di sottoscrizione del contratto, sul conto corrente intestato al ricorrente è stata accreditata la somma di € 29.752,38 a titolo di "erogazione mutuo/finanziamenti vari"; non è disponibile un prospetto di liquidazione, tuttavia la differenza rispetto al totale erogato non costituisce oggetto di contestazione.

Il “blocco” lamentato dal ricorrente consiste nell’aver sottratto alla disponibilità del correntista una somma quasi pari all’intero saldo contabile del conto corrente su cui la somma mutuata era stata erogata. L’intermediario ha addotto quale motivazione la mancata presentazione della «ulteriore documentazione» attestante l’utilizzo delle somme secondo la modalità contrattualmente convenuta.

Sulla base dell’evidenza prodotta dal ricorrente si evince una differenza fra saldo contabile alla data del 17/12/2015 e saldo disponibile pari a € 9.900,00, conforme alla narrativa dell’intermediario; la narrativa delle parti è concorde sul fatto che tale differenza sia dovuta al vincolo di indisponibilità imposto dall’intermediario. Il conto corrente su cui è stata erogata la somma mutuata risulta regolarmente movimentato sia in entrata che in uscita; fra le operazioni successive all’erogazione del finanziamento l’intermediario ha evidenziato n. 10 pagamenti che costituirebbero utilizzi della somma mutuata per saldare esposizioni nei confronti di creditori diversi e per spese connesse alla ristrutturazione di un immobile; il totale dei pagamenti così evidenziati (negli e/c prodotti dall’intermediario ammonta a 20.543,81). In proposito, avuto presente che il ricorrente contesta la correttezza del vincolo e non la sua entità, per completezza il Collegio fa presente che:

A. non consta in atti se a fronte dei pagamenti evidenziati negli e/c di cui sopra il ricorrente abbia prodotto fatture o altra documentazione dalla quale l’intermediario abbia desunto che si trattasse di utilizzi rispondenti alla finalità del mutuo;

B. gli e/c menzionati includono alcuni ulteriori pagamenti che potrebbero, a prima vista, essere parimenti riconducibili a interventi su un immobile.

Infine, si fa presente che la differenza fra la somma erogata a titolo di mutuo e il totale dei pagamenti evidenziati dall’intermediario (cfr. *supra*) ammonta a € (29.752,38 – 20.543,81 =) 9.208,57, somma inferiore di circa € 700,00 rispetto a quella resa non disponibile, che dunque sembrerebbe ricomprendere anche disponibilità liquide del ricorrente non riconducibili al finanziamento erogato da parte resistente.

Venendo al merito della controversia, si fa presente che il blocco del conto integra una ipotesi di inadempimento materiale delle obbligazioni assunte dal prestatore di servizi di pagamento e pertanto non è sufficiente invocare l’astratta possibilità di procedere alla sospensione del servizio per ragioni legate alla sfera di potere – dovere che sia la legge che il contratto conferiscono all’intermediario. A questo proposito peraltro il Collegio osserva che il contratto di mutuo versato in atti e sottoscritto dalle parti contiene nel frontespizio l’indicazione espressa della finalità di “ristrutturazione immobile”; esso tuttavia non prevede erogazioni parziali e non menziona obblighi di rendicontazione o adempimenti necessari per poter utilizzare il finanziamento; neppure constano accordi o prescrizioni in tal senso contenuti in altre fonti pattizie, o richieste formali rivolte dall’intermediario al cliente. Infine l’intermediario resistente non ha specificamente controdedotto sulla domanda attorea di conoscere quale norma contrattuale consentisse il blocco della disponibilità delle somme erogate.

Ciò comporta, quindi, che l’inadempimento sia evidentemente ingiustificato.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente ad ottenere lo sblocco del saldo del conto corrente (...omissis....)**